COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 19.9.2023
COM(2023) 546 final

2023/0331 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

che proroga la protezione temporanea introdotta dalla decisione di esecuzione (UE) 2022/382

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• Motivi e obiettivi della proposta

Durante le prime settimane dell'invasione russa su vasta scala dell'Ucraina sono stati registrati picchi di circa 200 000 ingressi al giorno nell'Unione. Data l'entità e l'intensità di tale afflusso massiccio, la Commissione ha proposto al Consiglio di attivare la direttiva 2001/55/CE del Consiglio del 20 luglio 2001 ("direttiva sulla protezione temporanea"), ritenendola lo strumento più appropriato dell'UE per rispondere a tale situazione. La direttiva sulla protezione temporanea fornisce difatti un livello di protezione adeguato ai soggetti interessati garantendo nel contempo che i sistemi di asilo degli Stati membri non siano sovraccaricati dal numero ingente di persone in fuga dalla guerra in Ucraina.

Il 4 marzo 2022 il Consiglio ha adottato la decisione di esecuzione 2022/382[1] e ha attivato la direttiva sulla protezione temporanea per talune categorie[2] di persone sfollate a partire dal 24 febbraio 2022 incluso a seguito dell'invasione militare delle forze armate russe che ha avuto inizio in tale data. A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, di tale direttiva, la durata iniziale della protezione temporanea è pari ad un anno, e può essere prorogata automaticamente di sei mesi in sei mesi per un periodo massimo di un anno. La protezione temporanea è stata automaticamente prorogata di un anno ed è attualmente in vigore fino al 3 marzo 2024.

L'obiettivo della presente proposta è prorogare di un ulteriore anno la protezione temporanea introdotta dalla decisione di esecuzione 2022/382 del Consiglio. Ciò avrà l'effetto di mantenere la protezione temporanea per le categorie di persone individuate in detta decisione di esecuzione per il periodo dal 4 marzo 2024 al 3 marzo 2025[3].

Lo scopo della direttiva 2001/55/CE è istituire norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati provenienti da paesi terzi che non possono ritornare nel paese d'origine e di promuovere l'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi. L'attivazione di tale direttiva ha consentito agli sfollati in fuga dall'invasione russa dell'Ucraina di godere di una serie di diritti armonizzati in tutta l'Unione, tra cui il diritto di soggiorno, la possibilità di esercitare qualsiasi attività di lavoro subordinato o autonomo, l'accesso a un alloggio adeguato, l'accesso all'istruzione per le persone di età inferiore ai 18 anni, la necessaria assistenza sociale, assistenza medica o di altro tipo, mezzi di sussistenza e tutela legale per i minori non accompagnati.

La direttiva persegue inoltre l'importante obiettivo di attenuare il rischio che i sistemi di asilo non possano far fronte all'afflusso di sfollati senza effetti pregiudizievoli per il loro corretto

---

1 Decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio, del 4 marzo 2022, che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2001/55/CE e che ha come effetto l'introduzione di una protezione temporanea

2 L'articolo 2 della decisione di esecuzione 2022/382 del Consiglio stabilisce che la protezione temporanea si applica: a) ai cittadini ucraini residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022; b) agli apolidi e ai cittadini di paesi terzi diversi dall'Ucraina che beneficiavano di protezione internazionale o di protezione nazionale equivalente in Ucraina prima del 24 febbraio 2022; e c) ai familiari delle persone di cui alle lettere a) e b). Gli Stati membri applicano tale decisione o una protezione adeguata ai sensi del loro diritto nazionale nei confronti degli apolidi e dei cittadini di paesi terzi diversi dall'Ucraina che possono dimostrare che soggiornavano legalmente in Ucraina prima del 24 febbraio 2022 sulla base di un permesso di soggiorno permanente valido rilasciato conformemente al diritto ucraino e che non possono ritornare in condizioni sicure e stabili nel proprio paese o regione di origine.

3 GU L 71 del 4.3.2022, pag. 1.

funzionamento. L'accesso immediato ai diritti concessi nell'ambito della protezione temporanea ha consentito agli Stati membri di ridurre al minimo le formalità, consentendo loro di rispondere più rapidamente all'urgenza della situazione. La solidarietà è stata la caratteristica distintiva della risposta dell'UE all'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina e una testimonianza dell'unità dell'Unione. In particolare, gli Stati membri si sono dichiarati disposti a rinunciare all'applicazione dell'articolo 11 della direttiva sulla protezione temporanea, facilitando in tal modo la possibilità per le persone che godono di protezione temporanea in uno Stato membro di continuare a beneficiare di questo diritto anche in seguito al trasferimento in un altro Stato membro.

Immediatamente dopo l'attivazione della direttiva sulla protezione temporanea era fondamentale istituire una piattaforma ad hoc che consentisse agli Stati membri di condividere informazioni sulle persone registrate come beneficiarie di protezione temporanea a norma degli articoli 10 e 27 della direttiva stessa. In sole sei settimane la Commissione ha sviluppato la piattaforma di registrazione per la protezione temporanea, operativa dal 31 maggio 2022. Scopo della piattaforma è permettere alle parti di scambiarsi informazioni per garantire che i beneficiari di protezione temporanea o di protezione adeguata ai sensi del diritto nazionale possano effettivamente esercitare i loro diritti in tutti gli Stati membri, limitando nel contempo eventuali abusi, in particolare consentendo agli Stati membri di individuare doppie registrazioni. La piattaforma continuerà a operare finché sarà in vigore la protezione temporanea, e non sarà necessaria alcuna modifica del suo funzionamento nell'ambito della presente proposta di proroga della protezione temporanea.

Dall'inizio della guerra di aggressione della Russia, sui 4,1 milioni di registrazioni per la protezione temporanea di sfollati in fuga dall'Ucraina, solo circa 39 560 domande di protezione internazionale sono state presentate da cittadini ucraini in Stati membri dell'UE, Norvegia e Svizzera, di cui la maggioranza durante le prime settimane dopo l'invasione russa su vasta scala dell'Ucraina. Questo rispetto a una stima iniziale secondo la quale potenzialmente fra 1,2 e 3,2 milioni di persone avrebbero fatto ciò. Il numero limitato di domande di protezione internazionale mostra che la protezione temporanea è servita allo scopo, compreso quello di evitare un sovraccarico dei sistemi di asilo degli Stati membri.

A norma dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2001/55/CE, il Consiglio, su proposta della Commissione, può prorogare la protezione temporanea di un anno qualora persistano motivi per la sua concessione. Nella comunicazione relativa al periodo di un anno di applicazione della protezione temporanea, la Commissione ha annunciato di essere pronta, se necessario, a presentare una proposta di proroga[4].

Attualmente godono di protezione temporanea nell'UE circa 4,1 milioni di sfollati dall'Ucraina, tra cui quasi un quinto dei minori ucraini. Germania, Polonia e Cechia sono i paesi che ospitano il maggior numero di sfollati (circa 1 milione in Germania e in Polonia, oltre mezzo milione in Cechia). Dall'attivazione della direttiva sulla protezione temporanea gli Stati membri, in particolare quelli maggiormente interessati dagli sfollamenti di massa, hanno continuato a mostrare un elevato livello di solidarietà, non solo ospitando le persone, ma anche compiendo sforzi concreti per facilitarne l'inclusione nella società di accoglienza e favorendone l'autonomia. Si tratta di persone che non possono ritornare in Ucraina in quanto la situazione nel paese non consente ancora di garantire un rientro in condizioni sicure e stabili.

[4] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Protezione temporanea per le persone in fuga dalla guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina: un anno dopo (COM (2023) 140 final dell'8.3.2023).

L'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM) stima di fatto, al 25 maggio 2023, a 5,1 milioni il numero di sfollati interni in Ucraina[5]. Più della metà di questi ha riferito di essersi trovata in tale situazione per un anno o più. L'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati stima lo stesso numero di sfollati interni in Ucraina a giugno 2023, e la necessità di assistenza umanitaria urgente per oltre 17 milioni di persone nel paese[6]. Nel giugno 2023, in considerazione della situazione di quel momento, l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati ha ribadito la propria posizione[7] sui rientri in Ucraina espressa nel marzo 2022, con la quale invitava gli Stati a non rimpatriare con la forza i cittadini ucraini e gli ex residenti abituali in Ucraina, compresi quelli la cui domanda di asilo era stata respinta.

Inoltre, il numero di registrazioni settimanali per le persone che godono di protezione temporanea di cui all'articolo 10 della direttiva 2011/55/CE del Consiglio è diminuito dopo i primi mesi della guerra di aggressione della Russia, passando da 60 000 registrazioni settimanali nel giugno 2022 a circa 20 000 nuove registrazioni in media alla settimana nel marzo 2023, e ha continuato a calare costantemente. Pertanto, il numero complessivo di registrazioni di persone che beneficiano della protezione temporanea è rimasto stabile intorno ai 4,1 milioni, con poche persone che riferiscono di rientrare in Ucraina su base permanente. Gli sviluppi indicano che la situazione in Ucraina continua a rimanere instabile in tutto il territorio del paese a causa della guerra di aggressione della Russia. In molte aree continuano pesanti combattimenti e attacchi contro civili e infrastrutture, e permane il rischio di escalation. Questo, combinato con la difficile situazione umanitaria in Ucraina, potrebbe portare, inoltre, a un improvviso e ulteriore aumento degli arrivi nell'Unione che potrebbero raggiungere il livello di un afflusso massiccio.

L'attuale incertezza e instabilità in Ucraina mostra che non vi è alcuna soluzione in vista per i beneficiari di protezione temporanea attualmente presenti negli Stati membri dell'UE, che devono continuare a essere protetti all'interno dell'Unione. Allo stesso modo, permane il rischio per il funzionamento efficiente dei sistemi nazionali di asilo qualora la protezione temporanea dovesse cessare entro breve e si verificasse una richiesta di protezione internazionale da parte di tutte queste persone contemporaneamente.

Alla luce delle considerazioni di cui sopra, la Commissione ritiene che persistano i motivi per la concessione della protezione temporanea e che questa debba pertanto essere prorogata come risposta necessaria e adeguata alla situazione attuale. La proroga dovrebbe essere adottata quanto prima e per un altro anno, ossia per il periodo dal 4 marzo 2024 al 3 marzo 2025, conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva sulla protezione temporanea. Questo per garantire che alle persone sfollate dall'Ucraina e ospitate negli Stati membri dell'UE siano assicurate la massima stabilità e prospettive possibili nelle circostanze attuali. Gli Stati membri dovrebbero inoltre avere la possibilità di intraprendere tempestivamente le necessarie misure amministrative e giuridiche (come il rinnovo dei permessi di soggiorno) per prepararsi alla proroga della protezione temporanea. Sono inoltre necessarie chiarezza e certezza affinché le autorità degli Stati membri possano pianificare e fornire efficacemente la protezione temporanea.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

La presente proposta è pienamente coerente con l'*acquis* dell'UE in materia di asilo, in quanto la direttiva sulla protezione temporanea costituisce parte integrante del sistema europeo

5 *Ukraine Internal Displacement Report - General population survey* (Relazione sugli sfollamenti interni in Ucraina - Indagine sulla popolazione generale) - Giugno 2023

6 *Ukraine emergency* (Emergenza Ucraina) | UNHCR

7 *UNHCR position on voluntary return to Ukraine* (Posizione dell'UNHCR sul rimpatrio volontario in Ucraina) - Giugno 2023

comune di asilo ed è stata adottata per far fronte a una situazione straordinaria di afflusso massiccio di sfollati, come attualmente avviene con l'invasione su vasta scala dell'Ucraina da parte della Russia. Essa è altresì pienamente coerente con l'obiettivo, perseguito dall'Unione europea, della realizzazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia aperto a quanti, spinti dalle circostanze, chiedono legittimamente protezione nell'Unione europea.

Gli elementi della proposta sono anche coerenti con il patto sulla migrazione e l'asilo del settembre 2020 e con le proposte legislative che lo accompagnano. La direttiva sulla protezione temporanea si è dimostrata uno strumento essenziale per fornire protezione immediata nell'UE e continua, in questa fase, a essere lo strumento più appropriato per affrontare gli sfollamenti causati dalla guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina. Da un lato, consente ai sistemi di asilo degli Stati membri di non essere sovraccaricati dalle domande di protezione internazionale e, dall'altro, prevede una serie armonizzata di diritti per gli sfollati in tutta l'Unione, garantendo una protezione adeguata. Inoltre, l'attuale *acquis* in materia di migrazione legale esclude dal suo ambito di applicazione i beneficiari di protezione temporanea. Nella comunicazione relativa al periodo di un anno di applicazione della protezione temporanea[8], la Commissione ha ritenuto che la direttiva 2001/55/CE dovesse continuare a far parte del pacchetto di strumenti a disposizione dell'Unione europea in futuro.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

La presente proposta è pienamente coerente con la necessità di consentire agli Stati membri di trattare le potenziali domande di protezione internazionale in modo ordinato senza sovraccaricare i loro sistemi di asilo, e di continuare a prevedere, in caso di afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina, le misure necessarie per evitare tale sovraccarico dei sistemi nazionali di asilo. È inoltre coerente con l'azione esterna dell'Unione, e con le misure restrittive dell'UE e altre azioni. La presente proposta fa parte di una serie completa di azioni dell'UE in risposta alla guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

La base giuridica della proposta è l'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati, considerando che i motivi della protezione temporanea persistono. Ciò consente di adottare misure intese a promuovere l'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono tali persone e sostengono le conseguenze di tale accoglienza.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

Il titolo V del TFUE relativo allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia conferisce all'Unione europea determinate competenze da esercitarsi in conformità dell'articolo 5 del trattato sull'Unione europea, ossia se e in quanto gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri da soli ma possono, a motivo della portata o degli effetti dell'azione in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione.

La situazione in Ucraina a seguito della guerra di aggressione della Russia ha ripercussioni sull'Unione europea nel suo complesso. L'UE vi ha reagito tramite una risposta unitaria e senza precedenti. Ciò dimostra che il paese richiede ancora soluzioni e sostegno dell'UE,

[8] COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO - Protezione temporanea per le persone in fuga dalla guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina: un anno dopo

come pure un forte coordinamento a livello dell'Unione. Continua difatti ad essere necessario che tutti gli Stati membri rispondano efficacemente, insieme, alla situazione, che garantiscano le stesse norme, e che per i 4,1 milioni di persone attualmente ospitate nell'Unione si applichi una serie armonizzata di diritti in tutta l'UE, anche nel caso di un nuovo afflusso (massiccio) di sfollati a causa dell'attuale instabilità. È evidente che le iniziative intraprese dai singoli Stati membri non possono rispondere in modo soddisfacente alla necessità di un approccio comune dell'Unione a quello che chiaramente rappresenta un problema comune all'insieme dell'UE.

Tale approccio comune non può essere conseguito in misura sufficiente dai singoli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti della presente proposta di decisione di esecuzione del Consiglio, può essere conseguito e coordinato meglio a livello dell'Unione, come indicato anche dagli stessi Stati membri. L'Unione deve pertanto intervenire e può adottare misure in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea.

- **Proporzionalità**

Conformemente al principio di proporzionalità di cui all'articolo 5, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea, la proposta di decisione di esecuzione del Consiglio prevede una proroga della protezione temporanea per un periodo di tempo limitato, vale a dire un anno per il gruppo specifico di persone cui già si applica.

La misura proposta è limitata a quanto necessario date le dimensioni e la gravità della situazione in Ucraina, a causa della quale circa 4,1 milioni di sfollati attualmente presenti negli Stati membri dell'UE non sono in grado di ritornare in tale paese in condizioni sicure e stabili. Tale proroga costituisce, inoltre, anche una risposta proporzionata tenuto conto della situazione attuale, in quanto la protezione temporanea ha garantito che il sistema di asilo degli Stati membri dell'UE non sia stato sovraccaricato a causa del numero significativo di persone in fuga verso di essi.

- **Scelta dell'atto giuridico**

A norma dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2001/55/CE, è richiesta una decisione di esecuzione del Consiglio per prorogare la protezione temporanea di un anno qualora persistano motivi per la sua concessione.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Elaborazione di politiche sulla base di elementi concreti**

Immediatamente dopo l'attivazione della direttiva sulla protezione temporanea, la Commissione ha istituito la rete del programma di preparazione e di risposta alle crisi nel settore della migrazione dell'UE, incentrata sull'Ucraina, che ha garantito una conoscenza situazionale in merito alle implicazioni migratorie dell'invasione russa su vasta scala dell'Ucraina e alla preparazione dell'UE e degli Stati membri. Inoltre, la piattaforma di solidarietà "Ucraina" garantisce una risposta coordinata alla crisi e fornisce un quadro, tra l'altro, per scambi regolari e per aumentare la preparazione generale a livello dell'UE. In entrambe le sedi sono stati raccolti informazioni e dati sulla situazione attuale e sui movimenti di persone. La piattaforma di registrazione per la protezione temporanea ha altresì consentito agli Stati membri partecipanti di scambiare informazioni sui beneficiari della protezione temporanea e di protezione adeguata ai sensi del diritto nazionale, individuando nel contempo

le doppie registrazioni all'interno dello stesso Stato membro e in tutti gli Stati membri dell'UE.

La Commissione europea, altre istituzioni quali la Banca mondiale e le Nazioni Unite, come pure il governo dell'Ucraina, stanno a loro volta valutando regolarmente la situazione in Ucraina. La Banca mondiale pubblica relazioni sulla valutazione rapida dei danni e delle esigenze in Ucraina[9].

Dall'inizio della guerra, l'OIM si è adoperata per fornire una migliore comprensione della situazione degli sfollati e per tracciare gli sfollamenti interni in Ucraina e i flussi di mobilità, oltre a monitorare, attraverso indagini, le intenzioni di coloro che fuggono dalla guerra e di coloro che attraversano la frontiera per tornare in Ucraina. L'UNHCR continua a pubblicare regolarmente informazioni sulle intenzioni e le prospettive degli sfollati (anche interni) dall'Ucraina. Le inchieste e i documenti delle suddette organizzazioni internazionali indicano che la situazione attuale è ancora variabile e incerta, cosa che non consente quindi il rimpatrio in condizioni sicure e stabili. La stima delle persone che chiedono protezione, fornita al momento dell'attivazione della direttiva sulla protezione temporanea (marzo 2022), indicava che la metà degli sfollati sarebbe stata probabilmente assorbita dalle importanti reti delle diaspore esistenti in tutta l'UE, principalmente ma non esclusivamente nei paesi di destinazione "tradizionali" (Polonia, Cechia, Germania, Italia e Spagna). Le registrazioni per la protezione temporanea finora acquisite indicano che tale stima è stata confermata. Alla fine del 2022 Germania e Polonia, seguite da Cechia, Italia e Spagna, ospitavano quasi la metà degli attuali beneficiari di protezione temporanea (3,8 milioni). A giugno 2023, secondo le stime dell'UNHCR, in tutto il mondo si sono registrate 6,3 milioni di persone in fuga dall'Ucraina[10].

- **Consultazioni dei portatori di interessi e assunzione e uso di perizie**

Per raccogliere informazioni basate su dati concreti la Commissione ha regolarmente consultato, attraverso la rete per la preparazione e per la gestione delle crisi nel settore della migrazione e la piattaforma di solidarietà, le autorità degli Stati membri, il Servizio europeo per l'azione esterna e le agenzie competenti dell'UE, le autorità ucraine e le organizzazioni internazionali, mantenendo nel contempo scambi con le organizzazioni non governative e della società civile.

La Commissione ha tenuto discussioni specifiche sulla proroga della protezione temporanea nel quando della piattaforma di solidarietà. In tale sede e nell'ambito dei dispositivi integrati per la risposta politica alle crisi (IPCR), gli Stati membri hanno espresso all'unanimità la necessità di prorogare la protezione temporanea di un ulteriore anno per mantenere una risposta europea comune, fornire chiarezza ai beneficiari, e consentire agli Stati membri di intraprendere le necessarie misure amministrative e giuridiche a livello nazionale (come il rinnovo dei permessi di soggiorno). Parallelamente, si sono tenuti contatti regolari con le autorità ucraine per raccogliere informazioni sulla situazione sul campo. Gli Stati membri sono stati consultati in sede di comitato strategico sull'immigrazione, le frontiere e l'asilo (CSIFA) nel luglio 2023, e in tale occasione hanno sottolineato la necessità di prorogare la protezione temporanea. Inoltre, in linea con l'articolo 3 della direttiva sulla protezione temporanea, la Commissione ha specificamente consultato l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, che ha valutato la situazione e fornito contributi pertinenti, e ha svolto inchieste sulle intenzioni degli sfollati. L'UNHCR ha recentemente pubblicato un

9 Ukraine Rapid Damage and Needs Assessment, February 2022 - February 2023

10 *Ukraine emergency* (Emergenza Ucraina) | UNHCR

documento di sintesi in cui sottolinea che non si dovrebbe procedere a rimpatri non volontari in Ucraina. Nel maggio 2023, 59 organizzazioni della società civile, guidate dal Consiglio europeo per i rifugiati e gli esuli (ECRE), hanno pubblicato una dichiarazione comune per invitare la Commissione europea a preparare con urgenza una proposta di decisione di esecuzione del Consiglio relativa alla proroga della protezione temporanea fino a marzo 2025.

- **Diritti fondamentali**

La presente proposta rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti, in particolare, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché gli obblighi derivanti dal diritto internazionale, compresa la convenzione di Ginevra, del 28 luglio 1951, relativa allo status dei rifugiati, come modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Dall'inizio della guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina, le esigenze di finanziamento connesse all'applicazione della direttiva sulla protezione temporanea sono state coperte dal bilancio degli attuali strumenti di finanziamento dell'UE per il periodo 2014-2020 e 2021-2027, in particolare nell'ambito della politica di coesione.

Dal marzo 2022 le norme che disciplinano la politica di coesione sono state riviste più volte attraverso il pacchetto "Azione di coesione a favore dei rifugiati in Europa" (CARE), per consentire agli Stati membri di riassegnare fino a 17 miliardi di EUR di fondi inutilizzati della dotazione per il periodo 2014-2020 e garantire ulteriore liquidità proveniente dalla nuova dotazione per il periodo 2021-2027. Il pacchetto CARE ha aumentato la flessibilità delle norme esistenti; ha fornito 13,6 miliardi di EUR di liquidità supplementare per finanziare interventi di emergenza e ha semplificato le attività di rendicontazione delle autorità di gestione. Nel quadro dei fondi per gli affari interni, nel marzo 2022 il periodo di attuazione dei tre fondi (ossia AMIF, ISF - Frontiere e visti e ISF - Polizia) è stato prorogato di un anno. Ciò ha consentito agli Stati membri di avere accesso ai fondi non spesi disponibili e di riorientarli rapidamente nell'ambito dei programmi esistenti verso necessità urgenti in materia di migrazione e gestione delle frontiere derivanti dall'elevato numero di persone in fuga dalla guerra. Inoltre, l'autorità di bilancio ha approvato un rafforzamento mirato di 152 milioni di EUR, che è stato utilizzato nell'ambito del pacchetto di aiuti d'emergenza di 400 milioni di EUR per sostenere gli Stati membri più interessati da esigenze di prima accoglienza connesse all'elevato afflusso di sfollati dall'Ucraina. Nella revisione intermedia del quadro finanziario pluriennale (QFP) del 20 giugno 2023, la Commissione ha infine proposto di aumentare le risorse per la rubrica 4 di 2 miliardi di EUR per il periodo 2025-2027. Tali risorse aggiuntive sono necessarie per sostenere l'attuazione del patto sulla migrazione e l'asilo da parte degli Stati membri, continuare il sostegno strutturale agli Stati membri con frontiere esterne che devono far fronte a pressioni eccezionali, e preservare risposte efficienti e rapide alle situazioni di crisi e di emergenza. Potrebbero inoltre essere utilizzate per affrontare le numerose priorità in materia di asilo, migrazione e gestione delle frontiere, compresa l'accoglienza dei beneficiari di protezione temporanea.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

L'articolo 1 stabilisce la proroga di un anno (dal 4 marzo 2024 al 3 marzo 2025) della protezione temporanea per gli sfollati di cui all'articolo 2 della decisione di esecuzione 2022/382 del Consiglio.

L'articolo 2 stabilisce la data a decorrere dalla quale dovrebbe applicarsi la decisione di esecuzione del Consiglio, ossia il 4 marzo 2024.

2023/0331 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

che proroga la protezione temporanea introdotta dalla decisione di esecuzione (UE) 2022/382

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi[11], in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 2001/55/CE istituisce norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati provenienti da paesi terzi che non possono ritornare nel paese d'origine e promuove l'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi.

(2) Il 4 marzo 2022 il Consiglio ha adottato la decisione di esecuzione (UE) 2022/382[12] che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2001/55/CE, con l'effetto di introdurre una protezione temporanea.

(3) A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2001/55/CE, la protezione temporanea è stata prima richiesta per un periodo iniziale di un anno, fino al 3 marzo 2023, ed è stata automaticamente prorogata di un ulteriore anno fino al 3 marzo 2024.

(4) Nel contesto di tale attivazione, gli Stati membri hanno convenuto di non applicare l'articolo 11 della direttiva 2001/55/CE in relazione alle persone che godono della protezione temporanea in un determinato Stato membro, conformemente alla decisione di esecuzione del Consiglio, e che si trasferiscono in un altro Stato membro senza autorizzazione, salvo diverso accordo tra Stati membri su base bilaterale.

(5) Attualmente nell'Unione si contano circa 4,1 milioni di sfollati che beneficiano della protezione temporanea. La situazione in Ucraina non consente il loro ritorno in tale paese in condizioni sicure e stabili. L'Organizzazione internazionale per le migrazioni stima, al 25 maggio 2023, a 5,1 milioni il numero di sfollati interni in Ucraina.

[11] GU L 212 del 7.8.2001, pag. 1.

[12] Decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio, del 4 marzo 2022, che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2001/55/CE e che ha come effetto l'introduzione di una protezione temporanea (GU L 71 del 4.3.2022, pag. 1).

Più della metà di questi ha riferito di essersi trovata in tale situazione per un anno o più. L'Alto Commissariato delle Nazioni Unite ha stimato a più di 5 milioni il numero di sfollati interni in Ucraina, e a oltre 17 milioni il numero di persone che necessita di assistenza umanitaria urgente. Nel giugno 2023, in considerazione della situazione corrente in Ucraina, l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati ha ribadito la posizione già adottata sui rientri in Ucraina, con la quale invitava gli Stati a non rimpatriare con la forza i cittadini ucraini e gli ex residenti abituali in Ucraina, compresi quelli la cui domanda di asilo era stata respinta.

(6) Il numero complessivo di registrazioni di persone che beneficiano della protezione temporanea è rimasto stabile intorno ai 4,1 milioni, con poche persone che riferiscono di rientrare in Ucraina su base permanente. Inoltre, il rischio di futuri afflussi massicci e sfollamenti di un maggior numero di persone in fuga dall'Ucraina verso l'UE continua ad esistere a causa dell'instabilità e dell'incertezza della situazione in Ucraina a seguito di azioni ostili da parte della Russia. In molte aree continuano pesanti combattimenti, e permane il rischio di escalation. Questo, combinato con la difficile situazione umanitaria in Ucraina, potrebbe portare, inoltre, a un improvviso e ulteriore aumento degli arrivi nell'Unione che potrebbero raggiungere il livello di un afflusso massiccio. Al tempo stesso permane il rischio per il funzionamento efficiente dei sistemi nazionali di asilo qualora la protezione temporanea dovesse cessare entro breve e si verificasse una richiesta di protezione internazionale da parte di tutte queste persone contemporaneamente.

(7) Poiché è improbabile che l'elevato numero di sfollati nell'Unione che beneficiano della protezione temporanea diminuisca finché continuerà la guerra contro l'Ucraina, è necessario prorogare tale protezione temporanea per affrontare la situazione delle persone che ne beneficiano attualmente nell'Unione o che ne avranno bisogno a partire dal 4 marzo 2024, in quanto ciò prevede la protezione immediata e l'accesso a una serie armonizzata di diritti riducendo al minimo le formalità in caso di afflusso massiccio nell'Unione. La proroga della protezione temporanea contribuirà inoltre a garantire che i sistemi di asilo degli Stati membri non siano sovraccaricati da un aumento significativo del numero di domande di protezione internazionale che potrebbero essere presentate dalle persone che beneficiano della protezione temporanea fino al 3 marzo 2024 nel caso in cui la protezione temporanea dovesse cessare entro tale data, o dalle persone in fuga dalla guerra in Ucraina che arrivino nell'Unione dopo tale data e prima del 4 marzo 2025.

(8) Pertanto, considerando che persistono motivi per la concessione della protezione temporanea, tale protezione a favore delle categorie di sfollati di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2022/382 dovrebbe essere prorogata fino al 3 marzo 2025.

(9) La presente decisione rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

(10) A norma dell'articolo 4 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, con lettera dell'11 aprile 2003, l'Irlanda ha notificato che desidera partecipare all'adozione e all'applicazione della direttiva 2001/55/CE. L'Irlanda è pertanto vincolata dalla presente decisione.

(11) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione

europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione di esecuzione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La protezione temporanea concessa alle persone sfollate dall'Ucraina di cui all'articolo 2 della decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio è prorogata di un anno civile a decorrere dal 4 marzo 2024.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Essa si applica a decorrere dal 4 marzo 2024.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente